




Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA



LS

RASSEGNA DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA
E ISTITUZIONALE DI PAESI STRANIERI

n. 3

Maggio – Giugno 2010



Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

LEGISLAZIONE STRANIERA

LS

Rassegna dell'attività legislativa
e istituzionale di paesi stranieri

Anno XXI n. 3

MAGGIO - GIUGNO 2010

Servizio responsabile:

SERVIZIO BIBLIOTECA - Ufficio Legislazione Straniera

tel. 06 6760. 2278 – 06 6760. 3242

mail: LS_segreteria@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera dei deputati sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

ISSN 1591-4143

"LS - Legislazione Straniera" è la rassegna bimestrale dell'attività legislativa e istituzionale straniera, predisposta a partire dal 1990 dal Servizio Biblioteca della Camera dei Deputati, Ufficio Legislazione Straniera, responsabile delle attività di ricerca e documentazione nell'ambito del diritto comparato. La rivista contiene le schede riassuntive dei principali provvedimenti legislativi approvati o in corso di discussione in alcuni paesi stranieri e di altri documenti di rilievo istituzionale.

Sommario

AVVERTENZA	5
Politiche istituzionali	7
Francia	9
AMMINISTRAZIONE TERRITORIALE	9
<i>Loi n. 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris</i>	9
Francia	11
<i>CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL</i>	11
<i>Loi organique n. 2010-704 du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental (J.O. del 29 giugno 2010)</i>	11
Germania.....	13
TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE.....	13
<i>Gesetz zum Vertrag über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern - Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG, vom 27. Mai 2010 (BGBl., I, S. 662) - Legge relativa al Trattato che istituisce il Consiglio di pianificazione IT e ai fondamenti della cooperazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione nelle amministrazioni della Federazione e dei Länder - Trattato per l'attuazione dell'articolo 91c della Legge fondamentale</i>	13
Spagna.....	15
CODICE PENALE.....	15
<i>Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE núm. 152)</i>	15
Spagna.....	17
POLIZIA	17
<i>Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía (BOE núm. 124)</i>	17
Stati Uniti d'America.....	19
DIRITTI UMANI	19
<i>Daniel Pearl Freedom of the Press Act of 2009</i>	19

Politiche economiche	21
Francia	23
SOCIETÀ PUBBLICHE LOCALI	23
<i>Loi n. 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales (J.O. del 29 maggio 2010)</i>	23
Francia	25
DIRITTO DELLE IMPRESE.....	25
<i>Loi n. 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limité (J.O. del 16 giugno 2010)</i>	25
Francia	26
ECONOMIA	26
<i>Loi du 7 mai 2010 de finances rectificative pour 2010 (J.O. dell'8 maggio 2010)</i>	26
<i>Loi du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010 (J.O. dell'8 giugno 2010)</i>	26
Francia	28
GIOCHI D'AZZARDO	28
<i>Loi n. 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (J.O. del 12 maggio 2010)</i>	28
Francia	30
PRESTAZIONE DI SERVIZI	30
<i>Loi n. 2010-626 du 19 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif (J. O. del 10 giugno 2010)</i>	30
Germania.....	32
CIRCOLAZIONE STRADALE.....	32
<i>Fünftes Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes, vom 27. Mai 2010 (BGBl., I, S. 668) - Quinta legge di modifica della normativa sulla tassa di circolazione</i>	32
Germania.....	33
TELECOMUNICAZIONI.....	33
<i>Erstes Gesetz zur Änderung des Telemediengesetzes (1. Telemedienänderungsgesetz, vom 31. Mai 2010 (BGBl. I S. 692) - Prima legge di modifica della legge sui media audiovisivi</i>	33

Germania.....	35
MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE / UNIONE EUROPEA	35
<i>Gesetz zur Übernahme von Gewährleistungen zum Erhalt der für die Finanzstabilität in der Währungsunion erforderlichen Zahlungsfähigkeit der Hellenischen Republik (Währungsunion- Finanzstabilitätsgesetz) vom 7. Mai 2010 - Legge l'assunzione di garanzie per il mantenimento della solvibilità della Repubblica Greca necessario per la stabilità finanziaria nell'Unione monetaria (BGBl. I, S. 537).....</i>	35
<i>Gesetz zur Übernahme von Gewährleistungen im Rahmen eines europäischen Stabilisierungsmechanismus vom 22. Mai 2010 - Legge per l'assunzione di garanzie nel quadro di un meccanismo europeo di stabilizzazione (BGBl. I, S. 627)</i>	35
Germania.....	37
FINANZA PUBBLICA.....	37
<i>Gesetz zur Abschaffung des Finanzplanungsrates und zur Übertragung der fortzuführenden Aufgaben auf den Stabilitätsrat sowie zur Änderung weitere Gesetze vom 27. Mai 2010 - Legge per l'abolizione del Comitato di pianificazione finanziaria e per il trasferimento delle incombenze da proseguire al Comitato per la stabilità e per la modifica di altre leggi (BGBl. I, S. 671)</i>	37
Germania.....	39
MERCATO FINANZIARIO.....	39
<i>Ausführungsgesetz zur Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen (Ausführungsgesetz zur EU-Ratingverordnung) - Legge di recepimento del Regolamento (CE) 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle agenzie di rating (BGBl. I, S. 786)</i>	39
Spagna.....	41
BILANCIO STATALE / POLITICA ECONOMICA	41
<i>Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (BOE núm. 126)</i>	41
Politiche sociali.....	43
Francia	45
MINORI - ASSISTENZA	45
<i>Loi n. 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels (J.O. del 10 giugno 2010)</i>	45

Spagna.....	47
LAVORO / OCCUPAZIONE	47
<i>Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (BOE núm. 147)</i>	47
Indice delle voci.....	49

AVVERTENZA

In questo numero del Bollettino LS sono esaminati documenti di interesse legislativo e istituzionale relativi al bimestre maggio-giugno 2010.

Le diverse schede di sintesi sono suddivise secondo tre grandi aree tematiche (istituzionale, economica e sociale), all'interno delle quali si forniscono informazioni relative ai paesi stranieri considerati.

Nel bimestre considerato non vi sono schede relative al Regno Unito in quanto il 6 maggio 2010 si sono svolte in questo paese le elezioni politiche e fino al 30 giugno non è stata approvata alcuna legge dal nuovo Parlamento.

Politiche istituzionali



Francia

Legge

AMMINISTRAZIONE TERRITORIALE

Loi n. 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022308227&dateTexte=>)

La legge n. 2010-597 si inserisce nell'ambito delle misure di attuazione della Revisione generale delle politiche pubbliche che, ha tra i suoi obiettivi, la modernizzazione delle collettività territoriali e degli enti pubblici locali. La nuova legge definisce la creazione della nuova collettività territoriale del *Grand Paris* come un progetto di sviluppo sostenibile d'interesse nazionale che unisce i grandi territori strategici della regione dell'Ile-de-France, al primo posto dei quali colloca Parigi e il centro dell'agglomerato parigino, e promuove lo sviluppo economico sostenibile, solidale e creatore di occupazione nella Regione-capitale. La creazione della nuova collettività territoriale ha l'obiettivo di ridurre gli squilibri sociali, territoriali e fiscali a beneficio dell'insieme del territorio nazionale. Le collettività territoriali e i cittadini sono associati all'elaborazione e alla realizzazione del progetto (art. 1).

Il progetto del *Grand Paris* si appoggia sulla creazione di una rete di trasporto pubblico di passeggeri il cui finanziamento è assicurato dallo Stato. La rete di trasporto si articolerà intorno a "contratti di sviluppo territoriale" definiti e realizzati congiuntamente dallo Stato, dai comuni e dai loro raggruppamenti; tali contratti di sviluppo territoriale parteciperanno all'obiettivo di costruire ogni anno 70.000 nuovi alloggi nell'Ile-de-France, geograficamente e socialmente idonei ai luoghi, contribuendo così alla gestione della espansione urbana sul territorio.

Il Titolo I è dedicato agli strumenti per l'attuazione della rete di trasporto pubblico del *Grand Paris*:

- presentazione della rete di trasporto pubblico del *Grand Paris* e in particolare della metropolitana automatica che avrà grande capacità in termini di ampiezza di raccordo anulare del perimetro territoriale;
- deroga alla competenza esclusiva del *Syndicat des transports de l'Île-de-France* (STIF) in materia di trasporti pubblici nella regione parigina (art. 2);
- presentazione delle modalità di partecipazione del pubblico e di consultazione delle collettività territoriali e degli enti pubblici coinvolti, al processo di elaborazione e di decisione della rete del *Grand Paris* (art. 3)
- consultazione del pubblico condotta dal Rappresentante dello Stato nella regione, affiancato dal nuovo ente pubblico a carattere industriale e commerciale creato per il Progetto e denominato *Société du Grand Paris*.

Il Titolo II è dedicato alla creazione e definizione dei compiti della *Société du Grand Paris*.

segue



La *Société du Grand Paris* ha il compito principale di concepire e di elaborare lo schema complessivo e i progetti d'infrastrutture che comporranno la rete di trasporto pubblico del *Grand Paris* e di assicurarne la realizzazione che comprende la costruzione di linee, opere e installazioni fisse, la costruzione e la gestione di stazioni, comprese quelle di collegamento e l'acquisto dei materiali rotabili adatti a percorrere tali infrastrutture, la loro manutenzione e il rinnovamento del materiale usurato (art. 7).

Al fine di assolvere tale compito, le competenze del nuovo ente pubblico riguardano, in particolare:

- la predisposizione, l'organizzazione e la committenza dei lavori della rete di infrastrutture del *Grand Paris*,
- la direzione delle operazioni di gestione o di costruzione nelle zone sulle quali la società disponga di un diritto di prelazione,
- l'assistenza al Rappresentante dello Stato nella regione per assicurare il coerente allineamento dei diversi contratti di sviluppo territoriale.

Il Titolo III riguarda la realizzazione e la gestione della rete di trasporto del *Grand Paris*. In particolare disciplina l'esercizio dell'organizzazione e committenza dei lavori delle operazioni d'investimento relative alla realizzazione delle infrastrutture della rete del *Grand Paris*, affidata all'ente pubblico *Société du Grand Paris* (artt. 15 e ss.). La *Société du Grand Paris* avrà la possibilità di affidare compiti di studio o di assistenza alla *Régie autonome des transports parisiens* (RATP), alla *Société nationale des chemins de fer français* (SNCF) o a *Réseau ferré de France* (RFF), sulla base delle attività che tali imprese nazionali di servizi pubblici esercitano a titolo esclusivo per la gestione delle linee e delle reti ferroviarie dell'Île-de-France, in due casi:

- la realizzazione di infrastrutture e di materiali previsti all'art. 7;
- le operazioni d'investimento previste all'art. 7 (art. 18).

Le nuove disposizioni stabiliscono che la gestione tecnica delle nuove linee e delle reti del *Grand Paris* sarà assicurata dalla RATP, dopo la conclusione delle opere, ad eccezione delle linee e delle reti incorporate alla rete ferroviaria nazionale e pertanto gestite da RFF.

Il *Syndicat des transports de l'Île-de-France* (STIF) sarà responsabile del materiale rotabile sulle infrastrutture ferroviarie urbane che esso metterà a disposizione dei gestori del trasporto pubblico (art. 20).

Il Titolo IV (artt. 21-22) si occupa dello sviluppo territoriale tra lo Stato da un lato e i raggruppamenti di comuni (gli *établissements publics de coopération intercommunale* - EPCI) dall'altro, definendo le modalità di sviluppo del territorio nel quadro della strategia globale di sviluppo del *Grand Paris*.

Il Titolo V (artt. 23-24) stabilisce le condizioni per la costruzione di nuovi alloggi nel perimetro del Progetto del Grand Paris, prevedendo, tra l'altro, che il Rappresentante dello Stato nella Regione definisca ogni tre anni, gli obiettivi annuali di produzione di nuovi alloggi nei perimetri comprendenti uno o più territori coinvolti nei programmi locali abitativi collegati alla realizzazione del Progetto.

Il Titolo VI infine detta le disposizioni relative alla creazione e allo sviluppo di un polo scientifico e tecnologico sull'altopiano di Saclay, che diventerà l'archetipo in Francia dei grandi *campus* per la ricerca e l'innovazione, e prevede la creazione a tal fine di un ente pubblico ad hoc denominato *Établissement public de Saclay-Paris* (artt. 25 e ss.).



Francia

Legge

CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Loi organique n. 2010-704 du 28 juin 2010 relative au Conseil économique, social et environnemental (J.O. del 29 giugno 2010)

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022402454&dateTexte=>)

La legge organica costituisce una delle leggi di attuazione della modernizzazione delle istituzioni francesi, iniziata con la Legge costituzionale n. 2008-724 del 23 luglio 2008 (Bollettino LS n. 4 del 2008). La revisione costituzionale del 2008 ha gettato le basi, tra l'altro, per un profondo rinnovo dell'allora Consiglio economico e sociale (CES), attualmente denominato Consiglio economico, sociale e ambientale (CESA).

Il Consiglio economico, sociale ed ambientale è un'assemblea consultiva che, rappresentando le principali attività del Paese, favorisce la loro collaborazione ed assicura la loro partecipazione alla politica economica, sociale e ambientale della nazione (art. 1 della legge).

Percepito come "imperativo" nel 2007 dal Comitato di riflessione sulla riforma delle istituzioni, presieduto dall'ex Primo Ministro, Edouard Balladur (il testo del Rapporto Balladur, presentato il 29 ottobre 2007, è consultabile all'indirizzo <http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/074000697/0000.pdf>), il bisogno di rinnovamento dell'organo costituzionale è stato confermato nel Rapporto sulla riforma del Comitato economico e sociale, elaborato da Dominique-Jean Chertier e presentato al Presidente della Repubblica il 22 gennaio 2009 (il testo del Rapporto è consultabile all'indirizzo <http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/094000028/0000.pdf>).

Il nuovo testo costituzionale (artt. 69-71, consultabili all'indirizzo http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp#titre_11) ha sottolineato la vocazione ambientale del Consiglio attraverso la modifica della relativa denominazione, estendendo per conseguenza il ventaglio delle materie nelle quali l'organo ha competenza consultiva obbligatoria.

Le nuove disposizioni della Costituzione permettono altresì anche al Parlamento, nella figura del Presidente dell'Assemblea nazionale o del Senato, di consultare il Consiglio ed hanno introdotto la possibilità di adire l'istituzione attraverso lo strumento della petizione, prevedendo una riforma dell'istituzione di tale ampiezza da rendere necessario l'intervento di una legge organica per la relativa attuazione legislativa.

La legge del 28 giugno 2010 modifica l'ordinanza n. 58-1360 del 29 dicembre 1958 sul Consiglio economico e sociale nonché, ora, ambientale, innanzitutto per quanto riguarda la composizione dell'organo (art. 7), aprendo ad alcune categorie che non avevano ancora trovato rappresentanza.

segue



Nel rispetto del numero complessivo di 233 membri, fissato dall'art. 71 della Costituzione, la composizione del CESA risulta, alla luce della nuova legge, ripartita in tre grandi poli:

- gli attori della vita economica e del dialogo sociale, secondo rinnovati equilibri al fine di tener conto dell'evoluzione della struttura del settore produttivo;
- gli attori della vita associativa e della coesione sociale e territoriale, con un aumento della rappresentanza delle associazioni, ma anche dei giovani, degli studenti, oltre a personalità qualificate in rappresentanza dell'handicap, dello sport, del mondo scientifico e culturale;
- i rappresentanti delle associazioni e fondazioni che si muovono nel campo della protezione dell'ambiente e personalità qualificate in tale settore e, più in generale, in quello dello sviluppo sostenibile.

Un decreto del Consiglio di Stato preciserà la ripartizione e le condizioni di designazione dei membri del Consiglio.

La legge stabilisce l'incompatibilità della carica di membro del CESA con quella di deputato o senatore ovvero con la carica di rappresentante al Parlamento europeo (art. 8).

I membri del Consiglio economico, sociale e ambientale sono designati per un mandato di cinque anni e non possono esercitare la carica per più di due mandati consecutivi (art.9).

La legge modifica inoltre la disciplina delle attività del Consiglio distinguendo:

- i diversi casi di consultazione obbligatoria o facoltativa del Consiglio su un testo (progetto di legge, di ordinanza o di decreto, proposta di legge)
- i casi di consultazione, richiesta dal Governo o dal Parlamento, su un problema attinente alle materie di sua competenza per un parere o per uno studio (art. 2),
- la facoltà, infine, attribuita al Consiglio stesso di pareri di iniziativa da indirizzare al Governo o al Parlamento su riforme ritenute necessarie (artt. 4 e 21).

Infine la legge organizza (art. 5) le condizioni per la richiesta di parere avanzata attraverso l'esercizio del diritto di petizione, previsto dall'art. 69 della Costituzione, disegnando un dispositivo molto agile. Le nuove disposizioni fissano infatti in 500.000 le firme necessarie alla petizione, trasmessa da un unico mandatario, per essere esaminata dall'ufficio del Consiglio ai fini di stabilirne la ricevibilità. Il parere che dovesse far seguito alle petizioni giudicate ricevibili sarà inviato al Primo Ministro, ai Presidenti delle due assemblee parlamentari e pubblicato sul *Journal Officiel*.

Alcune disposizioni della legge (artt. 11-21) sono dedicate all'organizzazione dei lavori e alle modalità di votazione dell'assemblea consultiva, mentre altre disposizioni disciplinano diversi aspetti necessari al funzionamento dell'organo, quali la remunerazione dei membri del Consiglio (art. 22), la gestione dei crediti assegnati in bilancio all'assemblea (art. 23), il personale amministrativo (artt. 23-bis e 24) o i locali che costituiscono la sede dell'organo costituzionale (art. 25).



Germania

Legge

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

Gesetz zum Vertrag über die Errichtung des IT-Planungsrats und über die Grundlagen der Zusammenarbeit beim Einsatz der Informationstechnologie in den Verwaltungen von Bund und Ländern - Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c GG, vom 27. Mai 2010 (BGBl., I, S. 662) - Legge relativa al Trattato che istituisce il Consiglio di pianificazione IT e ai fondamenti della cooperazione nell'uso delle tecnologie dell'informazione nelle amministrazioni della Federazione e dei Länder - Trattato per l'attuazione dell'articolo 91c della Legge fondamentale

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&bk=Bundesanzeiger_BGBI&start=//%5B@attr_id=%27bgbl110s0662.pdf%27%5D

Il 5 marzo 2009, nel corso della sua seduta conclusiva, la Commissione del *Bundestag* e del *Bundesrat* per la modernizzazione dei rapporti economici della Federazione e dei *Länder* (*Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen - Föderalismuskommission II - 2007-2009*) ha deliberato un nuovo sistema di cooperazione tra la Federazione e i *Länder* nel settore della tecnologia dell'informazione.

Il nuovo articolo 91c della Legge fondamentale - introdotto con la legge di revisione costituzionale del 29 luglio 2009 - e la Legge sulla connessione delle reti di informazione tecnologica della Federazione e dei *Länder* (*Gesetz über die Verbindung der informationstechnischen Netze des Bundes und der Länder – Gesetz zur Ausführung von Artikel 91c Absatz 4 des Grundgesetzes (IT-NetzG)*), approvata nell'ambito della Legge di accompagnamento alla seconda riforma del federalismo (*Begleitgesetz zur zweiten Föderalismusreform*, § 4) del 10 agosto 2009, rappresentano due importanti modifiche normative proposte dalla *Föderalismuskommission II*.

Nella seduta del 5 marzo 2009, è stato approvato, inoltre, il Trattato interstatale relativo all'istituzione del Consiglio di pianificazione IT (*IT-Planungsrat*) e ai fondamenti della cooperazione tra il Governo federale e i *Länder* nel settore della tecnologia dell'informazione (*IT-Staatsvertrag*). Con tale accordo, è stato creato un nuovo organismo di controllo e di coordinamento che sostituisce i vecchi comitati Federazione-*Länder* relativi alla tecnologia dell'informazione, vale a dire il "Gruppo di lavoro dei segretari di stato per l'e-government" (*Staatssekretärsrunde Deutschland Ondine*), il "Comitato di cooperazione tra *Bund* e *Länder* per il trattamento automatizzato dei dati" (*Koopa ADV*) e gli altri sub-comitati.

Il Trattato interstatale sulla tecnologia informatica dà attuazione all'idea fondamentale

segue



contenuta nel nuovo articolo 91c della Legge fondamentale, vale a dire semplificare ed ampliare le strutture decisionali nell'ambito delle tecnologie dell'informazione, al fine di adeguarsi alle esigenze dettate dal rapido progresso tecnologico.

I compiti dell'*IT-Planungsrat* sono riportati nel Trattato interstatale e comprendono:

- il coordinamento della collaborazione tra *Bund e Länder* nelle questioni relative alla tecnologia dell'informazione;

- il controllo sui progetti di *e-government*;

- la pianificazione e lo sviluppo delle reti di connessione, ai sensi della Legge sulla connessione delle reti di informazione tecnologica della Federazione e dei *Länder*.

L'*IT-Planungsrat*, inoltre, ha il dovere di riferire sulla propria attività alla Conferenza dei Capi della Cancelleria federale con i Capi degli uffici di Stato e del Senato dei *Länder* (§ 1, comma 1, del Trattato). Le decisioni assunte dall'organo di controllo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Federale (*Bundesgesetzblatt*) in formato elettronico (§ 1, comma 5, del Trattato).

Nell'*IT-Planungsrat* la Federazione è rappresentata attraverso il Delegato del Governo federale per la tecnologia dell'informazione (*Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik*). I membri dei *Länder* sono, di regola, i Segretari di stato competenti per la tecnologia dell'informazione. Inoltre, prendono parte alle riunioni del comitato tre rappresentanti delle principali organizzazioni comunali, nonché il Delegato del Governo federale per la protezione dei dati e per la libertà dell'informazione (*Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit*). Il Trattato interstatale prevede la partecipazione anche dei rappresentanti delle Conferenze dei ministri (*Fachministerkonferenzen*) e di altre persone, qualora le decisioni del consiglio coinvolgano i loro interessi.



Spagna

Legge

CODICE PENALE

Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE núm. 152)

<http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/23/pdfs/BOE-A-2010-9953.pdf>

Trascorsi poco meno di sette anni dalla prima riforma complessiva del codice penale del 1995, attuata con la legge organica 15/2003, del 25 novembre 2003 (si veda la scheda sul bollettino LS n. 3 del 2003, p. 57-58), il legislatore spagnolo ha voluto realizzare una nuova riforma del testo, al fine di adeguare il versante penale dell'ordinamento giuridico all'evoluzione sociale dello stato democratico e di rispondere alle nuove questioni sollevate dai mutamenti avvenuti nella società spagnola. La riforma si è resa necessaria anche per adeguare la normativa interna ai nuovi obblighi contratti dal paese a livello internazionale, nonché per correggere alcune distorsioni manifestatesi con l'esperienza applicativa del codice stesso.

Nell'ambito delle novelle apportate alla parte generale del codice si segnalano, tra le modifiche più rilevanti:

- l'introduzione della "libertà vigilata" (*libertad vigilada*), nell'ambito delle misure non privative della libertà personale, intesa come misura straordinaria di controllo delle persone già condannate e che abbiano scontato la propria pena detentiva, da applicarsi al momento della loro scarcerazione. Tale misura può essere applicata a seguito di apprezzamento giudiziale della pericolosità del reo e per esigenze di protezione di potenziali vittime. La libertà vigilata può avere una durata massima di 5 anni, elevabile a 10 anni in caso di persone condannate per reati di terrorismo o di natura sessuale;
- l'introduzione della "responsabilità penale per le persone giuridiche" (*responsabilidad penal de las personas jurídicas*), con riferimento a reati commessi a nome o per conto di enti o società, e a loro vantaggio, da parte di rappresentanti legali e di amministratori di fatto o di diritto. Tale responsabilità può essere fatta valere anche con riguardo a reati commessi dai dipendenti degli organismi, sempre nei confronti dei rappresentanti e degli amministratori che avrebbero dovuto vigilare su di essi. Questa seconda fattispecie deve essere attentamente valutata caso per caso, senza che si configuri, in generale, una sorta di "responsabilità oggettiva" della persona giuridica;
- il maggiore ricorso alla pena detentiva del "domicilio coatto" (*localización permanente*), in alternativa alla reclusione in carcere, con riguardo alle misure privative della libertà personale con durata fino a 6 mesi. Il reo, in generale, può scontare la pena nella propria abitazione o in un altro luogo stabilito dal giudice, ma in casi eccezionali,

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2010

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



sempre su decisione giudiziale, può essere obbligato a permanere, durante i giorni di sabato, domenica e festivi (*fin de semana*) nell'istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza.

Con riferimento invece alle numerose modifiche apportate alla parte speciale del codice penale, si segnalano le seguenti novità, concernenti reati particolari:

- sono inasprite le pene per i reati di corruzione a carico degli impiegati pubblici (avranno sempre carattere detentivo) ed è introdotto il reato di corruzione tra privati (*corrupción entre particulares*), in attuazione della Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;
- è stabilita l'imprescrittibilità dei reati di terrorismo che abbiano causato la morte di una o più persone;
- sono inasprite le pene per gli abusi sessuali commessi sui minori, che possono arrivare fino a 15 anni di carcere;
- sono eliminate le pene detentive per i reati di vendita di materiale audiovisivo illegale per un valore non superiore a 400 euro e sono sostituite da sanzioni pecuniarie o da lavori socialmente utili;
- sono introdotte pene detentive, in luogo delle sanzioni pecuniarie, per i reati di occupazione violenta di beni immobili, per i quali è previsto il carcere da 1 a 2 anni;
- è prevista l'applicazione obbligatoria della pena del domicilio coatto per coloro che commettono furti ripetuti, anche per un valore non superiore, in ciascuna occasione, a 400 euro;
- sono introdotte nuove fattispecie di reato come, ad esempio, l'indottrinamento, l'addestramento o la formazione di terroristi, la pirateria marittima e aerea, il *mobbing* (*acoso laboral*), la coercizione alla vendita o all'abbandono della casa (*acoso inmobiliario*), il trasferimento illegale di rifiuti, lo sfruttamento di impianti per lo svolgimento di attività pericolose, la distruzione o grave alterazione dell'habitat, la tratta di esseri umani, il reclutamento di bambini-soldato.

La legge organica di riforma del codice penale entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione, avvenuta sulla gazzetta ufficiale spagnola del 23 giugno 2010.



Spagna

Legge

POLIZIA

Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía (BOE núm. 124)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/21/pdfs/BOE-A-2010-8115.pdf>)

La legge organica in oggetto dispone in merito al regime disciplinare applicabile al Corpo nazionale di Polizia, regolato dalla Legge organica 2/1986 congiuntamente alla Guardia civile e ad altri Corpi di polizia. La precedente normativa in materia disciplinare di tale Corpo era invece contenuta in un regolamento approvato con il *Real Decreto 884/1989*. Lo scopo della legge organica è quello di fissare un quadro normativo efficace che migliori e perfezioni il regime disciplinare applicabile al personale della Polizia, definendone al contempo diritti e doveri, prevedendo quindi uno strumento che sia pienamente corrispondente alla realtà dei tempi ed in grado di conciliare le rivendicazioni dei membri del Corpo con le garanzie derivanti dai compiti costituzionali assegnati al medesimo.

La legge organica 4/2010 consta di 50 articoli, divisi in tre titoli, oltre a quattordici disposizioni aggiuntive, transitorie e finali.

Il Titolo preliminare (artt. 1-5) stabilisce le “disposizioni generali”, fissando oggetto ed ambito di applicazione della norma. La legge organica si applica ai funzionari del Corpo nazionale di Polizia in servizio attivo ed a quelli in servizio non attivo che ricoprano un ufficio (art. 2). Il regime disciplinare stabilito si intende senza alcun pregiudizio della responsabilità penale o civile in cui possano incorrere i medesimi funzionari (art. 3).

Il titolo I (artt. 6-16) descrive in maniera dettagliata le tipologie di infrazioni. È mantenuta la previgente distinzione tra fatti “molto gravi”, “gravi” e “lievi” (art. 6), si regolano le sanzioni applicabili in ciascun caso (art. 10), tenendo anche conto della possibilità di graduare e di personalizzare le sanzioni (art. 12), si fissano inoltre le regole per determinare la competenza in materia sanzionatoria (art. 13) e le norme relative all’estinzione della responsabilità disciplinare (art. 14). Le mancanze molto gravi (ad esempio, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà alla Costituzione nell’esercizio delle funzioni o l’aver praticato trattamenti inumani, degradanti, discriminatori e vessatori nei confronti di cittadini in custodia) possono essere punite con l’espulsione dal servizio, la sospensione dallo stesso per un periodo da tre mesi e un giorno fino a sei anni e il trasferimento forzato. Le mancanze gravi (ad esempio, disobbedienza ai superiori gerarchici o svolgimento del servizio senza l’uniforme obbligatoria) sono punite con la sospensione da cinque giorni a tre mesi; le mancanze lievi (quale la negligenza nel compimento di funzioni e ordini) sono punite con la sospensione da uno a quattro giorni o con un’ammonizione. A seconda della gravità del fatto, la competenza sanzionatoria può

segue



essere del Ministro dell'interno, del Segretario di Stato alla sicurezza, del Direttore generale della Polizia e della Guardia civile, e così via.

Il titolo II della legge organica (artt. 17-50) è dedicato ai procedimenti disciplinari, ed è diviso in cinque capitoli. Nel capitolo contenente le “disposizioni generali” (artt. 17-27), sono indicati i principi ispiratori del procedimento, tra cui legalità, imparzialità, pubblicità, contraddittorio, irretroattività, tipicità, responsabilità; in generale, il procedimento deve comprendere i diritti alla presunzione di innocenza, informazione, difesa e udienza (art. 17). Il capitolo III (artt. 30-31) disciplina in dettaglio il procedimento per i fatti lievi, mentre il capitolo IV (artt. 32-46) è dedicato al procedimento per quelli gravi e molto gravi. Il capitolo V (artt. 47-50) è relativo all'esecuzione delle sanzioni. L'art. 49 prevede che il Ministro dell'interno e il Segretario di Stato alla sicurezza e, su delega, il Direttore generale della Polizia e della Guardia civile possano accordare, d'ufficio o su istanza dell'interessato o del Consiglio di polizia, quando vi sia una giusta causa, la sospensione dell'esecuzione della sanzione o la sua inesecuzione totale o parziale.

Tra le disposizioni di chiusura, la seconda disposizione aggiuntiva prevede che i magistrati portino a conoscenza della Direzione generale della Polizia e della Guardia civile gli atti di chiusura dei processi penali in cui sono coinvolti funzionari di polizia.

La terza disposizione finale prevede che il Governo possa dettare delle norme regolamentari di attuazione della legge organica.

La sesta disposizione finale dispone che la norma si applichi anche ai Corpi di polizia locale, secondo quanto previsto dalla legislazione organica che regola le Forze e i Corpi di polizia.



Stati Uniti d'America

Legge

DIRITTI UMANI

Daniel Pearl Freedom of the Press Act of 2009

http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=111_cong_bills&docid=f:h1861ih.txt.pdf

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti pubblica, con cadenza annuale, una relazione sul rispetto dei diritti dell'uomo nei diversi Paesi del mondo (*Country Reports on Human Rights Practice*), e, in conformità a determinate disposizioni legislative (poste dal *Foreign Assistance Act* del 1961 e *Trade Act* del 1974), la presenta al Congresso affinché gli organi parlamentari possano compiere le proprie valutazioni di politica estera, con particolare riguardo allo sviluppo delle relazioni diplomatiche e all'impegno degli Stati Uniti nei programmi di assistenza internazionale. Ripartiti all'interno di sezioni dedicate alle grandi aree regionali del mondo, i singoli capitoli concernenti ciascuno Stato estero hanno struttura omogenea: premessi alcuni dati sintetici sulla forma di governo e sull'assetto istituzionale del Paese in questione, essi riportano, per l'anno di riferimento, il livello della tutela dei diritti umani che vi è garantita, avendo riguardo ai principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e agli obblighi che ne discendono per gli Stati aderenti.

La legge, promulgata dal Presidente Obama il 17 maggio 2010, abilita il Dipartimento di Stato ad includere, nella sua relazione annuale e tra gli aspetti rilevanti per individuare il grado di tutela dei diritti umani vigente nei singoli Stati, la rilevazione, da una parte, delle iniziative adottate per mantenere o promuovere la libertà di stampa e l'indipendenza dei mezzi di informazione; dall'altra, la puntuale segnalazione di violazioni della libertà di stampa, poste in essere attraverso restrizioni delle attività ad essa correlate o nella forma di violenze o di intimidazioni dirette a giornalisti e agli operatori dell'informazione. Tali violazioni, idonee a limitare la libertà di informazione con la censura, la violenza oppure attraverso forme indirette di pressioni sui giornalisti, rilevano per la legge quale che sia la loro provenienza: da autorità governative o militari, da elementi dei servizi segreti, da organizzazioni politiche o da gruppi estremistici.

La legge deriva dal *bill* presentato alla Camera dei Rappresentanti dal deputato A. Schiff e, approvata con ampio sostegno parlamentare, reca nel titolo il tributo alla figura di Daniel Pearl, giornalista corrispondente del *Wall Street Journal* rapito in Pakistan nel 2002 e brutalmente ucciso da membri di organizzazioni terroristiche di matrice islamica. Individuando le finalità della legge nella promozione della libertà di stampa su scala globale e nell'inclusione di tale obiettivo negli indirizzi della politica estera nazionale, la relazione di accompagnamento al testo assume ad indici del complessivo declino di tale libertà gli episodi di violenza di cui, negli ultimi anni, ripetutamente sono stati vittime i giornalisti: in particolare l'uccisione in Russia di Anna Politkovskaya, presumibilmente collegata a moventi politici così come si ritiene sia avvenuto per l'omicidio di altri giornalisti in questo Paese; e l'arresto di due giornalisti statunitensi in Corea del Nord.

Politiche economiche



Francia

Legge

SOCIETÀ PUBBLICHE LOCALI

Loi n. 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales (J.O. del 29 maggio 2010)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022275355&dateTexte=>)

La legge n. 2010-559 ha l'obiettivo di introdurre un nuovo strumento d'intervento a disposizione degli enti locali attraverso la creazione di società pubbliche locali (SPL) da parte delle collettività territoriali e dei loro raggruppamenti. L'innovazione giuridica introduce nell'ordinamento francese quegli strumenti che, negli altri Stati membri dell'UE, assicurano alle collettività pubbliche la libertà di contrattare con una società locale, in conformità alle esigenze dell'UE relative alla libera concorrenza, e rafforzano la capacità di azione delle collettività locali permettendo loro di agire più rapidamente.

La legge modifica inoltre il regime delle società pubbliche locali di gestione (*sociétés publiques locales d'aménagement*, introdotte con la legge n. 2006-872 del 13 luglio 2006 relativa all'impegno nazionale nel settore degli alloggi) e ne allarga le competenze al fine di assicurarne la permanenza e migliorarne il funzionamento, rimediando ad alcune difficoltà sorte nella loro attuazione concreta.

Le società pubbliche locali potranno essere create per realizzare operazioni di gestione del territorio e programmi di costruzione di immobili o di riadattamento di strutture preesistenti oppure per gestire servizi pubblici a carattere industriale e commerciale o altre attività di interesse generale.

Le SPL avranno la forma giuridica di società anonime, disciplinate dal *Code de Commerce*, con riserva di applicare ad esse le disposizioni specifiche previste dal Codice generale delle collettività territoriali per le società locali ad economia mista (SEML).

Il capitale sociale sarà interamente pubblico, detenuto completamente dalle collettività territoriali e dai loro raggruppamenti ad eccezione di quelli associati ad enti pubblici (camere di commercio e d'industria, uffici pubblici di *Habitations à Loyer Modéré* - HLM - e altri), ma anche in quest'ultimo caso le collettività territoriali dovranno essere maggioritarie nella loro quota di capitale.

La forma sociale prescelta offre garanzie capaci di tutelare le collettività territoriali.

Le regole applicabili alla società anonima (SA) (*Code de Commerce*, artt. L225-1 e ss.) permettono infatti di proteggere e tenere in considerazione gli interessi dei soci azionisti attraverso l'organizzazione dell'informazione ad essi destinata e la dotazione dei mezzi necessari per l'esercizio di un controllo effettivo dei dirigenti. Le disposizioni sulla SA prevedono infatti:

- accesso ai documenti essenziali per conoscere la vita della società (conti annuali, rapporti del consiglio d'amministrazione o del direttivo e del consiglio di sorveglianza e del revisore dei conti);

segue



- mantenimento di un diritto di voto;
 - partecipazione alle assemblee della società;
 - elezione dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza che dispone di un diritto d'informazione e di un diritto d'indagine su tutte le questioni sociali, determina gli orientamenti dell'attività della società e vigila sulla loro attuazione. Inoltre il consiglio di amministrazione di una SA designa il presidente e i direttori generali nei confronti dei quali detiene un potere di revoca, mentre il consiglio di sorveglianza nomina il direttivo. La regolarità e la veridicità dei bilanci è certificata da revisori dei conti indipendenti incaricati del controllo della gestione della società.
- Il regime di tutela previsto dal *Code de commerce* è rafforzato da alcune regole specifiche applicabili alle SEML (*Code général des collectivités territoriales*, articoli da L1521-1 a L1525-3) per rafforzare il quadro giuridico di tali strutture che hanno, secondo la disciplina dettata in gran parte dalla legge n. 1983-597, la preminenza delle collettività territoriali tra i loro azionisti. In particolare le disposizioni del codice prevedono:
- detenzione del capitale sociale e dei voti negli organi deliberanti da parte delle collettività territoriali e dei loro raggruppamenti, separatamente o in coalizioni;
 - trasmissione al prefetto, nei 15 giorni dalla loro adozione, delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e delle assemblee generali, come anche dei bilanci annuali e dei rapporti dei revisori dei conti;
 - approvazione da parte delle assemblee deliberanti delle collettività di ogni modifica relativa all'oggetto sociale, la composizione del capitale, le strutture degli organi dirigenti della società. Il progetto di modifica è allegato alla delibera trasmessa al prefetto nel quadro del controllo di legalità;
 - ricorso alla Camera regionale dei conti da parte del prefetto nel caso in cui quest'ultimo rilevi aumenti gravi del carico finanziario di una collettività o un rischio da parte di quella collettività che abbia dato la sua garanzia a sostegno di un prestito contratto dalla società;
 - presentazione di un rapporto speciale annuale da parte della società che esercita, per conto di una collettività, alcune prerogative di potere pubblico, sulle condizioni del relativo esercizio. Il rapporto viene presentato all'organo deliberante della collettività e inviato al prefetto;
 - regolamentazione obbligatoria di ogni collettività azionista al consiglio di amministrazione o al consiglio di sorveglianza; il rappresentante è designato dalla relativa assemblea deliberante;
 - imputazione alla collettività della quale sono mandatarî, della responsabilità civile risultante dall'esercizio del mandato dei suoi rappresentanti;
 - decisione delle assemblee deliberanti delle collettività sul rapporto scritto che è loro sottoposto almeno una volta all'anno da parte del loro rappresentante al consiglio di amministrazione o di sorveglianza.



Francia

Legge

DIRITTO DELLE IMPRESE

Loi n. 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (J.O. del 16 giugno 2010)

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022355229&dateTexte=>)

La legge n. 2010-658, approvata con procedura d'urgenza, crea il nuovo statuto giuridico dell'imprenditore individuale a responsabilità limitata (EIRL) e risponde ad una delle principali preoccupazioni degli imprenditori individuali, artigiani, commercianti, imprenditori di piccole imprese, piccoli imprenditori agricoli o liberi professionisti: la protezione dei loro beni personali in caso di fallimento dell'impresa. Fino ad ora in Francia gli imprenditori individuali (c.a. la metà degli imprenditori francesi esercitano in nome proprio la loro attività professionale) hanno dovuto rispondere con la totalità del loro patrimonio dei loro debiti professionali, a differenza degli imprenditori che operano attraverso la creazione di una società.

Il nuovo dispositivo previsto dalla legge permette all'imprenditore di dichiarare, al registro di commercio o al repertorio dei mestieri, secondo il caso, la lista dei beni che egli intende destinare all'attività professionale, distinguendoli dal suo patrimonio personale. L'imprenditore rimane proprietario di entrambi i patrimoni, personale e professionale, e la dichiarazione di "destinazione" non comporta la creazione di una persona giuridica.

Il principio generale del dispositivo è che il patrimonio personale costituisce la "garanzia" dei creditori personali, mentre il patrimonio professionale costituisce "la garanzia" dei creditori professionali.

La riforma permette quindi di proteggere il patrimonio personale dell'imprenditore in caso di difficoltà. La dichiarazione di "destinazione" non produce effetto se non nei confronti dei creditori i cui diritti nascano successivamente a tale dichiarazione. Per quanto riguarda il regime fiscale, l'imprenditore individuale a responsabilità limitata può optare tra l'imposta sul reddito e l'imposta sulle società.

Il nuovo imprenditore individuale (EIRL) potrà registrarsi sul sito internet dello Sportello unico per le imprese: www.guichet-entreprises.fr.



Francia

Legge

ECONOMIA

Loi du 7 mai 2010 de finances rectificative pour 2010 (J.O. dell'8 maggio 2010)

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022179990&dateTexte=>)

Loi du 7 juin 2010 de finances rectificative pour 2010 (J.O. dell'8 giugno 2010)

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022318021&dateTexte=>)

La legge del 7 maggio 2010 ha rettificato ancora la *loi de finances* del 30 dicembre 2009 per permettere alla Francia di partecipare, in caso di necessità, all'attuazione del primo dispositivo di solidarietà e sostegno deciso dai 16 Paesi della Zona EURO a beneficio dei loro membri.

In particolare la legge ha costituito la prima risposta della Francia ai Consigli europei dell'11 febbraio e del 25-26 marzo 2010 che hanno affermato il principio di solidarietà europea nei confronti della Grecia al fine di preservare la stabilità finanziaria della Zona EURO nel suo complesso.

Il sostegno finanziario, messo a punto ad aprile 2010, potrà intervenire nel quadro di un accordo che comprende un coinvolgimento finanziario del Fondo monetario internazionale (FMI) ed una forma di finanziamento europeo, basata su prestiti bilaterali coordinati dei Paesi della zona EURO.

Le autorità greche, dal canto loro, hanno adottato drastiche misure di "raddrizzamento" delle finanze pubbliche che dovrebbero far ridurre il deficit di 4 punti del PIL nel 2010 e che, mantenute nel 2011 e nel 2012, dovrebbero riportare il deficit pubblico del Paese sotto la soglia del 3 per cento del PIL. Gli Stati membri hanno definito le modalità tecniche di questo eventuale piano di sostegno alla Grecia l'11 aprile 2010, prevedendo un prestito complessivo di 30 miliardi di euro (6,3 miliardi la quota-parte della Francia).

La legge di maggio ha messo in condizioni la Francia di far fronte agli impegni assunti a livello europeo e di concedere ad un altro Stato della zona EURO (in questo caso la Grecia) un prestito fino a 6,3 miliardi di euro.

Un mese dopo, la successiva legge del 7 giugno 2010 ha rettificato per la terza volta l'iniziale *Loi de finances* del dicembre 2009 per assicurare il contributo della Francia agli ulteriori meccanismi europeo e internazionale messi a punto dal Consiglio dei ministri

segue



economici e finanziari dei 16 Paesi della Zona EURO (Bruxelles, 9 maggio 2010) e dal G20 (Summit G20 - Pittsburgh, 25 settembre 2009 e riunione dei Ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali del G20 - Washington, 23 aprile 2010) a garanzia della stabilità finanziaria della zona EURO.

La nuova legge ha fissato per la Francia un tetto massimo di garanzia in 111 miliardi di euro, che rappresenta la quota-parte francese del capitale versato della BCE aumentato del 20 per cento, corrispondente al 25,2 per cento dell'intero finanziamento previsto dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (meccanismo che consentirà di offrire assistenza finanziaria a uno Stato membro in difficoltà o alle prese con le gravi conseguenze di una difficoltà dovuta a circostanze eccezionali al di fuori dal suo controllo. Tale assistenza finanziaria, che la Commissione europea potrà assicurare attraverso un Fondo europeo di stabilizzazione finanziaria, assumerà la forma di un prestito o di una linea di credito offerta allo Stato membro in questione).

La Francia, come gli altri partners europei, si è impegnata ad assumere anche una parte del contributo aggiuntivo alle risorse del Fondo monetario internazionale (per 500 miliardi di dollari), deciso a livello internazionale dal G20 per "garantire", fino al 50 per cento del loro ammontare, i finanziamenti europei effettuati attraverso il Fondo europeo di stabilizzazione finanziaria. La legge n. 2010-606 dà attuazione a questo impegno della Francia, conforme alla sua partecipazione al Fondo monetario internazionale, e porta il contributo francese ai nuovi accordi di prestito FMI fino a 18.658 milioni di diritti speciali di prelievo (circa 21 miliardi di euro).



Francia

Legge

GIOCHI D'AZZARDO

Loi n. 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (J.O. del 12 maggio 2010)

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022204510&dateTexte=>

La legge ha l'obiettivo di aprire alla concorrenza i giochi d'azzardo e per soldi su internet. Da molti anni la Francia si confronta con un'offerta illegale di giochi per soldi o d'azzardo online di grandi proporzioni (c.a. 25.000 siti accessibili in Francia, dei quali il 25 per cento in lingua francese e il 75 per cento delle scommesse online lanciate su siti illegali). In mancanza di una disciplina e di un controllo da parte dei poteri pubblici, lo sviluppo estremamente rapido di questo genere di offerta su internet ha aperto importanti rischi per l'ordine pubblico e sociale (le caratteristiche di questi siti non permettevano, ad esempio, di impedire e vietare il gioco per soldi ai minori). Le nuove norme permetteranno di migliorare significativamente la lotta contro il gioco d'azzardo dei minori e la dipendenza dal gioco, di preservare l'etica delle competizioni sportive e di combattere il riciclaggio di denaro "sporco".

La nuova legge afferma innanzitutto (art. 3, I) che la politica dello Stato in materia di giochi per soldi e d'azzardo online ha l'obiettivo di limitare e inquadrare l'offerta e l'uso dei giochi e controllarne la gestione al fine di:

- prevenire un uso eccessivo o patologico del gioco e proteggerne i minori;
- assicurare l'integrità, l'affidabilità e la trasparenza delle operazioni di gioco;
- prevenire le attività fraudolente o criminali e il riciclaggio di capitali ed il finanziamento del terrorismo;
- vigilare allo sviluppo equilibrato ed imparziale dei differenti tipi di gioco per evitare ogni destabilizzazione economica delle relative filiere.

La legge dell'11 maggio 2010 dispone che l'esercizio di attività di gioco e scommesse su internet sia sottoposto ad un regime di autorizzazioni. Un'autorità amministrativa indipendente creata ad hoc, l'*Autorité de régulation des Jeux en ligne* (ARJEL), è incaricata di attribuire le autorizzazioni agli operatori, di controllarne le attività e di partecipare, in collegamento con il Ministero dell'Interno e del Ministero della giustizia, alla lotta contro l'offerta di gioco online illegale (artt. 34 e ss.).

Gli operatori di giochi che propongono su internet offerte di scommesse ippiche (art. 11) o sportive in genere (art. 12), o di giochi d'azzardo di gruppo, in particolare il poker, potranno ottenere dall'ARJEL un'autorizzazione della durata di 5 anni rinnovabile, a patto di rispettare un insieme di obblighi (artt. 15-19) e di sottoscrivere un capitolato di

segue



impegni, corrispondenti a obiettivi di ordine pubblico e sociale, del quale la legge approvata definisce i principi (art. 20).

Per ottenere un'autorizzazione i candidati, tra gli altri obblighi, dovranno istituire moderatori di gioco e mettere a disposizione dei giocatori un servizio specializzato nel trattamento della dipendenza da gioco. Gli operatori di scommesse sportive dovranno peraltro firmare accordi commerciali con gli organizzatori di eventi sportivi (ippici o altro) per rispettare il diritto di proprietà di questi ultimi.

Il capitolato d'impegni sarà fissato dall'ARJEL e darà all'Autorità il diritto di controllare in via permanente l'attività dei siti di giochi online. A tal fine gli operatori sono obbligati a mettere a disposizione dell'ARJEL i dati relativi alle loro attività (art. 38). In caso di trasgressione degli obblighi l'Autorità dispone di una commissione "Sanzioni" abilitata a pronunciarsi contro gli operatori inadempienti, titolari di un'autorizzazione, con sanzioni diverse a seconda della gravità della trasgressione: l'avvertimento, la riduzione di un anno della durata dell'autorizzazione, la sospensione dell'autorizzazione per 3 mesi al massimo, il ritiro dell'autorizzazione o una sanzione pecuniaria (artt. 43-44).

Nel quadro dei suoi compiti l'ARJEL avrà anche la possibilità di indirizzare, in via preventiva, un atto di "messa in mora" agli operatori senza autorizzazione o diritto esclusivo. Tale "messa in mora", inviata in una forma dalla quale risulti la data della relativa ricezione, conterrà l'enunciazione delle disposizioni relative alle sanzioni, l'ingiunzione del rispetto del divieto previsto dalle disposizioni legislative e l'invito a presentare osservazioni scritte entro 8 giorni (art. 61).

La legge prevede anche misure penali per i siti illegali (artt. 56 e ss.): l'organizzazione senza autorizzazione di giochi online sarà punita con 3 anni di prigione e 90.000 euro di ammenda (7 anni di prigione e 200.000 euro di ammenda in caso di banda organizzata) (art. 56).

Anche la pubblicità (art. 57) per siti non autorizzati sarà soggetta a sanzione con un'ammenda di 100.000 euro (il tribunale ha la facoltà di aumentare la sanzione fino al quadruplo dell'ammontare delle spese dispendiate per la pubblicità dell'attività illegale), mentre potranno essere bloccati il collegamento a tali siti e le transazioni finanziarie tra gli operatori illegali e i giocatori (art. 62).

Infine la legge prevede che gli operatori autorizzati siano sottoposti ad un regime fiscale (artt. 46 e ss.) corrispondente al 7,5 per cento delle poste dei giocatori per quanto riguarda le scommesse sportive e ippiche e al 2 per cento per il poker. Una parte delle entrate sarà destinata al finanziamento di misure d'interesse generale, in particolare, della sanità (lotta alla dipendenza dal gioco) e alla conservazione del patrimonio. A questo regime fiscale si aggiungeranno, per le scommesse sportive, un contributo al finanziamento dello sport amatoriale e, per le scommesse ippiche, a quello della filiera dei cavalli da corsa.



Francia

Legge

PRESTAZIONE DI SERVIZI

Loi n. 2010-626 du 19 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif (J. O. del 10 giugno 2010)

(<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022324006&dateTexte=>)

La questione degli agenti sportivi costituisce un grosso problema dello sport professionista. Gli agenti sportivi sono presenti nel calcio, nel quale si è assistito alle “derive” più consistenti (sopravalutazione dei giocatori, acquisto di giocatori “fantasma”, contratti detti “uno due”, fino al riciclaggio di denaro sporco), ma prevedono agenti sportivi anche gli sport di squadra come il rugby o la palla-canestro e tutti gli sport individuali più “mediatici”.

La legge n. 2010-626 modifica le disposizioni del *Code du Sport* relative allo sport professionale (*Code du Sport*, artt. L 222-1 e ss.) per facilitare l’inquadramento giuridico degli agenti sportivi e il controllo delle loro attività e permettere la “moralizzazione” dell’ambiente sportivo.

La nuova legge definisce innanzitutto l’attività dell’agente sportivo che consiste nel mettere in rapporto, in cambio di una remunerazione, le parti interessate (club sportivi e giocatori) al fine di un contratto relativo all’esercizio remunerato di un’attività sportiva o di allenamento. L’attività di agente sportivo non potrà essere esercitata se non da una persona fisica titolare di una specifica licenza rilasciata da una federazione sportiva. L’esclusione delle persone giuridiche permetterà di identificare meglio le persone collegate ad uno sportivo.

La nuova legge rafforza le incompatibilità tra la professione di agente sportivo e quelle attività suscettibili di provocare conflitti d’interesse o di presentare rischi di collusione con altri attori dello sport (funzioni di direzione o di allenatore sportivo, di organizzatore di competizioni sportive, etc.) e le incapacità collegate ad alcune condanne penali o al fallimento delle persone. La remunerazione dell’agente sarà limitata al 10 per cento del totale dei contratti firmati.

L’attività degli agenti sportivi sul territorio nazionale potrà essere esercitata anche da cittadini degli Stati dell’UE e sarà sottoposta alle norme europee relative alla libertà d’impresa e di stabilimento. Gli agenti di Paesi terzi dovranno concludere una convenzione con un agente titolare di licenza in Francia. La nuova legge prevede inoltre l’estensione agli agenti sportivi degli obblighi derivanti dalle norme anti-riciclaggio, in particolare dichiarazione obbligatoria di alcune operazioni alla cellula TRACFIN (trattamento di informazioni e azione contro i circuiti finanziari clandestini).

La legge rafforza inoltre la protezione dei minori sportivi, di età pari o inferiore a 16 anni, per i quali la conclusione di un contratto relativo ad un’attività sportiva non può dare luogo ad alcuna remunerazione o vantaggio per le persone che abbiano messo in relazione

segue

 **LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2010**

Rassegna dell’attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



le parti interessate alla conclusione di tali contratti. I club sportivi saranno ormai autorizzati a pagare ufficialmente gli agenti sportivi (cosa che fino ad oggi avveniva non ufficialmente), ma dovranno trasmettere alle federazioni l'insieme dei contratti firmati con agenti.

Infine la legge ha rafforzato le sanzioni contro gli agenti che esercitano illegalmente la loro attività: esercitare l'attività di agente sportivo senza aver conseguito la licenza sarà passibile di 30.000 euro di ammenda e di 2 anni di prigione.



Germania

Legge

CIRCOLAZIONE STRADALE

Fünftes Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes, vom 27. Mai 2010 (BGBl. I, S. 668) - Quinta legge di modifica della normativa sulla tassa di circolazione

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&bk=Bundesanzeiger_BGBI&start=//*%5B@attr_id=%27bgbl110s0668.pdf%27%5D

In Germania, fino al 30 giugno 2009, la tassa di circolazione era regolata da norme federali, ma gestita dai singoli *Länder* che ne incassavano, altresì, il gettito. A partire dal 1° luglio 2009, la tassa di circolazione costituisce una tassa federale gestita dal Ministero federale delle finanze (*Bundesministerium der Finanzen*).

Con la Legge di revisione costituzionale (articoli 106, 106b, 107, 108) del 19 marzo 2009 (*Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 106, 106b, 107, 108)*), la competenza amministrativa e la titolarità sul gettito della tassa di circolazione sono state trasferite al *Bund*.

La quinta legge di modifica della normativa sulla tassa di circolazione (*Fünftes Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes*) del 27 maggio 2010, mira a garantire una più equa e facile applicazione delle norme vigenti su tutto il territorio federale.

La nuova legge, che prevede la sostituzione delle ordinanze legislative e delle leggi regionali con regolamenti federali vincolanti, introduce nuove misure nel diritto federale in materia di tassa di circolazione, stabilendo che l'esenzione fiscale temporanea per le auto diesel con emissioni inquinanti livello Euro 6, del valore massimo di 150 euro per veicolo, sia limitata, nel rispetto delle norme comunitarie, alle autovetture immatricolate dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013.

Nel settore agricolo, in particolare dell'industria casearia, la nuova legge prevede, infine, che l'esenzione fiscale sia estesa ai veicoli per il latte; l'esenzione è applicata, altresì, ai veicoli che trasportano campioni di tessuto nell'ambito della lotta contro le malattie degli animali.



Germania

Legge

TELECOMUNICAZIONI

Erstes Gesetz zur Änderung des Telemediengesetzes (1. Telemediенänderungsgesetz, vom 31. Mai 2010 (BGBl. I S. 692) - Prima legge di modifica della legge sui media audiovisivi

[http://www.bgbl.de/Xaver/text.xav?bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F*\[%40att_r_id%3D%27bgbl110s0692.pdf%27\]&wc=1&skin=WC](http://www.bgbl.de/Xaver/text.xav?bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=%2F%2F*[%40att_r_id%3D%27bgbl110s0692.pdf%27]&wc=1&skin=WC)

In Germania, i principi generali riguardanti i servizi di informazione e comunicazione elettronica, compresi i servizi radiotelevisivi e numerosi servizi Internet (*Telemedien*), sono contenuti nella Legge sui media audiovisivi (*Telemediengesetz* - TMG) del 26 febbraio 2007.

Il 19 dicembre 2007 è entrata in vigore la Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

La Direttiva estende le disposizioni contenute nella Direttiva del 1989, relativa all'esercizio delle attività televisive (89/552/CEE), all'intero settore audiovisivo, compiendo una distinzione tra i servizi di radiodiffusione televisiva o lineari (servizi di televisione tradizionale, internet e telefonia mobile, che i telespettatori ricevono passivamente) e i servizi di media audiovisivi a richiesta o non lineari, vale a dire i servizi scelti dai telespettatori (servizi dei nuovi media, come i video a richiesta o i servizi commerciali forniti attraverso Internet o i telefoni cellulari).

In seguito all'entrata in vigore della Direttiva 2007/65/CE, il Parlamento tedesco ha approvato la Prima legge di modifica della legge sui media audiovisivi (*Erstes Gesetz zur Änderung des Telemediengesetzes (1. Telemediенänderungsgesetz)*) del 31 maggio 2010, entrata in vigore il 5 giugno 2009. La legge in oggetto è, dunque, il risultato di un accordo tra Federazione e *Länder* volto ad armonizzare le misure legislative contenute nella Direttiva all'interno della *Telemediengesetz* e del *Rundfunkstaatsvertrag*.

La legge di riforma consta, principalmente, di due articoli. L'articolo 1 modifica il *Telemediengesetz*, introducendo due nozioni: quella di "media audiovisivi a richiesta" (*audiovisuelle Mediendienste auf Abruf*), consistenti nei servizi per la visione di programmi scelti al momento dall'utente, dietro sua richiesta specifica, sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media; la seconda nozione riguarda il "fornitore di servizi a richiesta" (*Dienstanbieter auf Abruf*), vale a dire la persona fisica o giuridica che controlla attivamente la scelta del contenuto audiovisivo e le modalità di organizzazione (articolo 1, comma 2, lettera *a*) e *b*). L'articolo 2 del progetto di legge ne dispone, infine, l'entrata in vigore.

segue



Lo scorso 30 ottobre 2009, la Conferenza dei Presidenti dei Consigli dei *Länder* (*Konferenz der Ministerpräsidenten der Länder*) ha approvato il 13. Accordo interstatale di modifica del Trattato interstatale sulla regolamentazione dell'emittenza radiotelevisiva e dei media audiovisivi (13. *Rundfunkänderungsstaatsvertrag*), volto a recepire nell'ordinamento tedesco le recenti disposizioni comunitarie in materia radiotelevisiva.



Germania

Legge

MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE / UNIONE EUROPEA

Gesetz zur Übernahme von Gewährleistungen zum Erhalt der für die Finanzstabilität in der Währungsunion erforderlichen Zahlungsfähigkeit der Hellenischen Republik (Währungsunion- Finanzstabilitätsgesetz) vom 7. Mai 2010 - Legge l'assunzione di garanzie per il mantenimento della solvibilità della Repubblica Greca necessario per la stabilità finanziaria nell'Unione monetaria (BGBl. I, S. 537)

[http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&bk=Bundesanzeiger_BGBI&start=/*\[@attr_id=%27bgbl110s0537pdf%27%5D\)](http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&bk=Bundesanzeiger_BGBI&start=/*[@attr_id=%27bgbl110s0537pdf%27%5D))

Gesetz zur Übernahme von Gewährleistungen im Rahmen eines europäischen Stabilisierungsmechanismus vom 22. Mai 2010 - Legge per l'assunzione di garanzie nel quadro di un meccanismo europeo di stabilizzazione (BGBl. I, S. 627)

[http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&bk=Bundesanzeiger_BGBI&start=/*\[@attr_id=%27bgbl110s0627pdf%27%5D\)](http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&bk=Bundesanzeiger_BGBI&start=/*[@attr_id=%27bgbl110s0627pdf%27%5D))

Il 7 maggio 2010 il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge per il sostegno finanziario alla Grecia, attraverso la quale la Germania si impegna a contribuire con un totale di 22,4 miliardi di euro al piano internazionale di finanziamento alla Repubblica ellenica (110 miliardi di euro), circa un quinto del ammontare complessivo dell'intervento, da erogare nel corso dei prossimi tre anni. Il piano, concordato da Unione Europea, Fondo Monetario Internazionale, Grecia e i 16 paesi aderenti all'Eurozona il 2 maggio, ha concluso una lunga trattativa tra gli Stati membri e le istituzioni internazionali, a causa del profondo disaccordo riguardo alla tipologia di intervento da effettuare per evitare il crack finanziario della Grecia.

La Germania per un lungo periodo si è opposta ad aiuti europei alla Grecia, proponendone addirittura l'espulsione dall'Eurozona, sostenuta da un'opinione pubblica fortemente contraria ad un aiuto nei confronti dei paesi colpevoli di una gestione finanziaria poco attenta se non addirittura fraudolenta. Alla fine di aprile, anche a causa delle ripercussioni che la crisi stava avendo sul sistema bancario tedesco, la cancelliera Merkel ha dovuto acconsentire al piano di aiuti bilaterali, sottolineando però che l'intervento era finalizzato a sostenere la stabilità finanziaria dell'unione monetaria, e che la Grecia si sarebbe dovuta impegnare in un duro piano di risanamento e che avrebbe dovuto ripagare i prestiti compresi gli interessi. Secondo la legge approvata dal

segue



Parlamento in una sola settimana, i finanziamenti alla Grecia saranno erogati dall'Istituto di credito per la ricostruzione (*Kreditanstalt für Wiederaufbau- KfW*), e, nel primo anno, non potranno superare gli 8,4 miliardi di euro.

La Commissione Bilancio del Bundestag dovrà ricevere una relazione trimestrale sui prestiti erogati e sul loro utilizzo secondo le regole.

La seconda legge, approvata dopo due settimane, prevede un impegno ancora più consistente della Germania dal punto di vista finanziario. Unione Europea, paesi dell'Eurozona e FMI costituiranno un fondo di 750 miliardi di euro per assicurare la stabilità all'euro, e la Germania, attraverso il ministero delle Finanze, contribuirà con 123 miliardi di euro.

Il piano di intervento prevede due fasi: la prima è quella nella quale la UE presta fino a 60 miliardi di euro ai paesi dell'Eurozona in crisi finanziaria. Una volta esaurito senza risultati il primo finanziamento, si ricorre all'aiuto di tutte le nazioni dell'Eurozona, fino ad un tetto di 440 miliardi di euro fino al 30 giugno 2013. Gli aiuti saranno erogati solo nel caso in cui i paesi in crisi presentino un piano di risanamento concordato con Unione europea e FMI, con la collaborazione della BCE, e accettino di essere controllati in modo pervasivo dal FMI. Non ci saranno trasferimenti di denaro in modo automatico, ma solo seguito di un accordo che stabilisca chiaramente quali sono gli impegni ai quali il paese soccorso dovrà far fronte.

Il Fondo Monetario Internazionale, in entrambi gli interventi, dovrà contribuire con una somma pari almeno alla metà del contributo dell'Unione Europea.

Oltre al meccanismo di stabilizzazione, l'accordo raggiunto prevede che gli stati dell'Eurozona, in particolare Spagna e Portogallo, si impegnino con grande vigore nel risanamento dei conti pubblici e che vengano monitorati e coordinati più attentamente nelle loro politiche economiche. Il rispetto delle regole stabilite nel Patto di stabilità e crescita sarà assicurato anche da sanzioni maggiormente efficaci. L'Unione Europea si è impegnata a porsi l'obiettivo di una maggiore trasparenza e supervisione sul mercato dei titoli derivati, e di rivedere il ruolo delle agenzie di rating, spingendo per una più veloce ripresa dopo la crisi economico-finanziaria e assicurandosi che sia proprio il settore finanziario a sopportare il costo maggiore dei provvedimenti adottati in future crisi.



Germania

Legge

FINANZA PUBBLICA

Gesetz zur Abschaffung des Finanzplanungsrates und zur Übertragung der fortzuführenden Aufgaben auf den Stabilitätsrat sowie zur Änderung weitere Gesetze vom 27. Mai 2010 - Legge per l'abolizione del Comitato di pianificazione finanziaria e per il trasferimento delle incombenze da proseguire al Comitato per la stabilità e per la modifica di altre leggi (BGBl. I, S. 671)

[http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=/*\[@attr_id=%27bgbl110s0671.pdf%27%5D](http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&bk=Bundesanzeiger_BGBl&start=/*[@attr_id=%27bgbl110s0671.pdf%27%5D)

La Commissione per la modernizzazione delle relazioni finanziarie tra Federazione e Länder (*Kommission zur Modernisierung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen*) ha concluso i suoi lavori presentando un complesso di proposte: le modifiche alla Legge fondamentale (*Föderalismusreform II*) sono state approvate definitivamente a giugno 2009; la prima legge di accompagnamento è stata pubblicata il mese successivo (*Begleitgesetz zur zweiten Föderalismusreform vom 10. August 2009*).

Nell'ambito della complessa riforma costituzionale, al fine di rispettare i criteri stabiliti a livello comunitario (in particolare nell'art. 104 del Trattato che costituisce la Comunità europea), in linea generale il bilancio della Federazione e dei Länder dovrà essere in equilibrio, con un ricorso all'indebitamento pubblico, consentito solo alla Federazione, per un massimo dello 0,35 del PIL. Lo Schudensbremse (freno ai debiti) verrà applicato a partire dal bilancio per il 2011: sono previsti periodi transitori di avvicinamento progressivo agli obiettivi, che termineranno nel 2016 per la Federazione e nel 2020 per i Länder. Per cinque Länder (Brema, Saarland, Berlino, Sassonia-Anhalt e Schleswig-Holstein) è stato previsto un sostegno supplementare da parte della Federazione per consentire il ripianamento di situazioni finanziarie particolarmente compromesse. Al fine di prevenire crisi finanziarie, viene proposto un meccanismo di early warning cooperativo, grazie ad un nuovo organismo, il Comitato di stabilità (*Stabilitätsrat*), composto dal Ministro federale delle finanze e dai ministri finanziari dei singoli Länder, oltre che dal Ministro federale dell'economia e tecnologia. Il Comitato ha l'obiettivo di monitorare la gestione finanziaria della Federazione e degli stati, con particolare riguardo ai progressi nel risanamento finanziario dei cinque Länder con sovvenzioni speciali, formulando delle relazioni annuali e concordando le misure eccezionali da adottare nei casi di deroga ai parametri di risanamento previsti dalla riforma.

La legge approvata a maggio 2010 elimina una struttura, il *Finanzplanungsrat*, che aveva dei compiti ora in parte confluiti nelle competenze dello *Stabilitätsrat*, istituito con la prima *Begleitgesetz*. In particolare lo *Stabilitätsrat* ha il compito di verificare la

segue



correttezza dei bilanci di previsione in base alle ipotesi relative alla situazione economica e finanziaria nazionale, diventando inoltre il destinatario unico dei periodici rapporti finanziari compilati dagli enti locali e dai nuovi Länder nell'ambito dello "Aufbau Ost", il piano di ricostruzione e ammodernamento economico dei Länder della ex-Germania est intrapreso all'indomani della riunificazione.



Germania

Legge

MERCATO FINANZIARIO

Ausführungsgesetz zur Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen (Ausführungsgesetz zur EU-Ratingverordnung) - Legge di recepimento del Regolamento (CE) 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle agenzie di rating (BGBl. I, S. 786)

[http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&bk=Bundesanzeiger_BGBI&start=//*\[@attr_id=%27bgbl110s0786.pdf%27%5D\)](http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBI&bk=Bundesanzeiger_BGBI&start=//*[@attr_id=%27bgbl110s0786.pdf%27%5D)

Durante la crisi finanziaria cominciata nel 2008, le agenzie di rating hanno dimostrato di essere uno dei punti deboli del sistema finanziario internazionale, perché non hanno manifestato per tempo il peggioramento generale del mercato e non hanno aggiornato velocemente le proprie valutazioni una volta che la crisi ha raggiunto il suo culmine.

Il Consiglio Europeo del 13 e 14 marzo 2008 ha deciso di far fronte ad una serie di carenze individuate nel sistema finanziario, compreso il ruolo delle agenzie di rating del credito. Nel 2009 è stato istituito il CESR (Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari), che ha l'incarico di monitorare l'osservanza del codice di condotta per le agenzie di rating emanato dalla *International Organisation of Securities Commissions* (codice IOSCO). Il Regolamento (CE) 1060/2009 si propone di creare un quadro comune di norme riguardanti il miglioramento della qualità del rating, da applicare in modo diretto alle agenzie con sede nella Comunità ma anche, con un sistema di certificazione, anche a quelle con sede al di fuori del territorio comunitario. In particolare si propongono misure per evitare conflitti di interesse potenziali o attuali, imponendo l'utilizzo di metodologie di rating rigorose, sistematiche, continuative e soggette a convalida, fondando le valutazioni su basi solide e motivate, al fine di evitare soluzioni compromissorie. Ciascuna agenzia di rating dovrà presentare al CESR una domanda di certificazione, per la quale sarà composto un collegio competente, composto da varie autorità nazionali, che si esprimerà in modo pubblico. La revoca della registrazione dell'agenzia di rating viene decisa dall'autorità competente dello Stato membro nel caso venga meno il rispetto delle condizioni cui è subordinata la registrazione oppure si sia accertata una grave o ripetuta violazione delle indicazioni relative alle condizioni operative delle agenzie di rating.

La legge tedesca adempie agli obblighi indicati dal regolamento entro il 7 giugno 2010 indicando nella *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (BaFin, Agenzia federale per la vigilanza sui servizi finanziari) l'autorità competente sul territorio tedesco e determinando una serie di sanzioni per l'inadempienza delle norme previste per le agenzie di rating. In particolare, modificando la *Wertpapierhandelsgesetz*, si determinano

segue



le sanzioni pecuniarie in caso di quattro violazioni fondamentali: conflitto di interessi, rating per soggetti ai quali si sono prestati servizi di consulenza, mancato aggiornamento del rating nel caso di nuove metodologie o modelli di valutazione, rating in mancanza dei dati necessari per una valutazione obiettiva. In questi casi la multa può arrivare al milione di euro, mentre per le infrazioni minori le multe arrivano ad un massimo di 200.000 euro.



Spagna

Decreto-legge

BILANCIO STATALE / POLITICA ECONOMICA

Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (BOE núm. 126)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/24/pdfs/BOE-A-2010-8228.pdf>)

Con il *Real Decreto-ley 8/2010* il Governo spagnolo ha adottato una serie di misure eccezionali volte a ridurre il deficit pubblico del Paese.

Il decreto-legge in questione mira a chiudere il 2011 con un deficit per le pubbliche amministrazioni del 6 per cento del prodotto interno lordo (invece che del 7,5 per cento previsto) e punta ad una riduzione della spesa di 5.250 milioni di euro per il 2010 e di 10.000 milioni di euro per il 2011.

Tra le principali misure contenute nel decreto-legge si segnalano:

- la riduzione media del 5% per le retribuzioni degli impiegati pubblici. La norma sarà applicata in termini di progressività: essa varia in effetti tra lo 0,56% e il 7% a seconda del gruppo professionale interessato e si applica all'intera retribuzione, comprensiva cioè delle varie voci; il risparmio quantificato per l'Amministrazione generale dello Stato è di 535 milioni di euro per il 2010 e di 1.035 milioni di euro per il 2011;

- la sospensione della rivalutazione delle pensioni per il 2011. Da tale misura sono, tuttavia, escluse una serie di categorie, quali i percettori delle pensioni minime; il risparmio previsto per la Sicurezza sociale è di 1.400 milioni di euro;

- la sospensione, a partire dal 1° giugno 2010, del regime transitorio del "pensionamento anticipato" (*jubilación parcial*), con un risparmio previsto di 400 milioni di euro nei prossimi due anni;

- l'eliminazione, a partire dal 1° giugno 2010, della retroattività per le prestazioni destinate all'assistenza delle persone non autosufficienti (*prestaciones por dependencia*), da cui dovrebbe derivare un risparmio di 300 milioni di euro per il 2011; al contempo si dispone l'accelerazione dell'*iter* per l'approvazione dei solleciti entro sei mesi in modo da snellire le procedure;

- la soppressione dell'assegno bebé (*cheque-bebé*, assegno consistente nella deduzione di 2.500 euro ovvero in una prestazione economica), a partire dal 1° gennaio 2011, da cui dovrebbe derivare un risparmio di 1.250 milioni di euro;

- la riduzione della spesa farmaceutica, con un risparmio stimato totale di 1.300 milioni di euro, di cui 275 milioni circa nel 2010. Il numero di unità nella confezione dei medicinali sarà peraltro adattato alla durata del trattamento e sarà consentita la vendita di farmaci al di fuori della relativa confezione al fine di poterne acquistare anche singole dosi.

Il decreto-legge 8/2010 è stato convalidato dal Congresso dei Deputati il 27 maggio 2010 (http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/rdl_008_2010_conv.pdf), con 169 voti a favore, 168 contrari e 13 astenuti.



Politiche sociali



Francia

Legge

MINORI - ASSISTENZA

Loi n. 2010-625 du 9 juin 2010 relative à la création des maisons d'assistants maternels et portant diverses dispositions relatives aux assistants maternels (J.O. del 10 giugno 2010)

<http://www.legifrance.gouv.fr/.affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022323975&fastPos=1&fastReqId=1101288937&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte>

La legge n. 2010-625 introduce alcuni cambiamenti nella disciplina vigente in materia di servizi privati di cura alla prima infanzia.

Con la *loi n. 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux assistants maternels et assistantes maternelles et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la santé publique et le code du travail* era stata introdotta nell'ordinamento la figura degli *assistents maternels*.

L' "assistente materno" è, come disposto attualmente dall'art. L421-1 del *Code de l'action sociale et des familles*, la persona che, dietro compenso, si prende cura, in modo abituale ma non permanente, di minori nel suo domicilio. L' "assistente materno", per esercitare questo servizio di cura all'infanzia, necessita di un'autorizzazione (*agrément*), rilasciata dal Presidente del Consiglio generale del Dipartimento in cui il richiedente risiede.

Con la *loi n. 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009* è stato disposto l'aumento da tre a quattro del numero massimo dei bambini che possono essere accolti a domicilio da un "assistente materno".

Il nuovo provvedimento del 9 giugno 2010 istituisce le *maisons d'assistents maternels*, in modo tale da permettere a questi operatori sociali di svolgere il loro servizio in modo collettivo e complementare, in un luogo diverso dal proprio domicilio.

La legge n. 2010-625, che si compone di 11 articoli e che reca principalmente modifiche al *Code de l'action sociale et des familles*, stabilisce, in particolare, che possono prestare il loro servizio all'interno delle *maisons d'assistents maternels* un numero massimo di quattro operatori. (nuovo art. L424-1 del Codice dell'azione sociale e delle famiglie).

Il provvedimento dispone inoltre che, nel contratto di lavoro tra il genitore di un bambino e un "assistente materno", può essere stabilito che il primo autorizzi il secondo a delegare la cura del minore ad uno o più *assistents maternels* operanti nella stessa casa. La delega della cura del bambino non può essere oggetto di alcuna retribuzione (nuovo art. L424-2 del Codice dell'azione sociale e delle famiglie).

segue



LEGISLAZIONE STRANIERA 3/2010

Rassegna dell'attività legislativa e istituzionale di paesi stranieri



L'istituto della delega consente agli *assistents maternels* di operare in una logica mutualistica e di assicurare ai genitori dei bambini di cui si prendono cura un'assistenza più ampia ed articolata.

Gli assistenti materni, già dotati dell'autorizzazione per esercitare la loro professione, qualora intendano operare in una *maison des assistents maternels*, devono formulare al Presidente del Consiglio generale del Dipartimento in cui risiede tale *maison*, la richiesta di modificare la loro "autorizzazione" (*agrément*), in modo tale che in essa sia precisato il numero dei minori - che non può essere superiore a quattro - di cui egli possa prendersi cura in quel luogo. Il nuovo *agrément* deve stabilire inoltre il numero e l'età dei minori che "l'assistente materno" può accogliere simultaneamente. È poi disposto che l'assistente può accogliere i minori nel suo domicilio, dopo aver prestato il suo servizio nella *maison* (nuovo art. L424-5 del Codice dell'azione sociale e delle famiglie).

La legge n. 2010-625 stabilisce inoltre che il Governo consegni al Parlamento, entro il 30 giugno 2011, un rapporto che presenti un primo bilancio sulla realizzazione del piano "*métiers de la petite enfance*".



Spagna

Decreto legge

LAVORO / OCCUPAZIONE

Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (BOE núm. 147)

(<http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/17/pdfs/BOE-A-2010-9542.pdf>)

La crisi economica e finanziaria internazionale ha evidenziato in Spagna, come sottolineato nella relazione di accompagnamento al testo del presente decreto-legge, le persistenti anomalie esistenti nel mercato del lavoro nazionale: l'eccessivo numero di lavoratori con contratti a tempo determinato, da un lato, e l'eccessiva rigidità dei contratti per i lavoratori a tempo indeterminato, dall'altro lato, che hanno finito per determinare una forte segmentazione del mercato del lavoro e una pericolosa dualità tra lavoratori stabili e temporanei.

Al fine di correggere tale modello, che ha contribuito alla perdita di 2 milioni di posti di lavoro negli ultimi due anni, il Governo spagnolo ha presentato un provvedimento urgente di riforma del mercato del lavoro, che intende perseguire tre obiettivi fondamentali:

- ridurre la precarietà dell'impiego, favorendo la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato;
- accrescere la flessibilità dei contratti a tempo indeterminato, sia mediante misure di riduzione e rimodulazione della giornata lavorativa, sia attraverso modifiche alla normativa sui licenziamenti collettivi;
- combattere la disoccupazione, in particolare giovanile, attraverso misure di incentivazione per le imprese alla sottoscrizione di contratti di formazione.

In particolare, nel Capitolo I del decreto legge 10/2010, intitolato "Misure per ridurre la dualità e la temporaneità del mercato del lavoro", sono adottate, tra le altre, le seguenti misure:

- trasformazione dei contratti d'opera o a progetto (*contratos para la realización de una obra o servicio determinados*) che abbiano avuto una durata superiore a 24 mesi, nell'arco di 30 mesi, in contratti a tempo indeterminato;
- aumento progressivo da 8 a 12 giorni di salario dell'indennità economica di fine contratto per i lavoratori a termine, con esclusione dei contratti di formazione e di sostituzione temporanea di lavoratori;
- riformulazione della legislazione sui licenziamenti collettivi per cause economiche, tecniche, organizzative o legate alla produzione, con introduzione di maggiore agilità nelle procedure, riduzione a 15 giorni del periodo di tempo per l'eventuale pronuncia di illegittimità dei licenziamenti da parte dell'autorità regionale competente e adozione del silenzio assenso, a favore delle imprese, in caso di mancata pronuncia;

segue



- modifiche alla normativa sui contratti per il sostegno alla contrattazione a tempo indefinito (*contratos para el fomento de la contratación indefinida*), con ampliamento delle categorie dei possibili lavoratori beneficiari, ma con riduzione dell'indennità economica per licenziamento ingiustificato da 45 a 33 giorni di salario per ogni anno di servizio.

Il Capitolo II, denominato "Misure per favorire la flessibilità interna negoziata nelle imprese e per favorire l'uso della riduzione della giornata come strumento di rimodulazione temporale del lavoro", contiene disposizioni volte a favorire la mobilità geografica dei lavoratori e a modificare alcune condizioni poste sia nei contratti individuali di lavoro sia nei contratti collettivi aziendali, al fine di favorire la competitività delle imprese senza ledere i diritti dei lavoratori e, soprattutto, limitando il ricorso ai licenziamenti. In particolare, va segnalato l'ampliamento delle condizioni in cui è consentito al datore di lavoro di ricorrere alla sospensione temporanea del contratto o alla riduzione della giornata lavorativa per cause economiche, tecniche, organizzative o legate alla produzione.

Il Capitolo III del decreto legge, contenente "Misure per favorire l'occupazione dei giovani e delle persone disoccupate", prevede riduzioni dei versamenti contributivi dei datori di lavoro al sistema della sicurezza sociale (*bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social*), in caso di assunzione a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2011, di una serie di categorie di lavoratori particolarmente svantaggiate.

In particolare:

- giovani tra i 16 e i 30 anni, iscritti alle liste di collocamento da almeno 12 mesi e che non abbiano completato l'istruzione obbligatoria oppure non siano in possesso di titoli professionali;
- disoccupati con più di 45 anni, iscritti alle liste di collocamento da almeno 12 mesi;
- lavoratori con contratti di formazione o con contratti-staffetta tra due lavoratori (*contratos de relevo*) o con contratti di sostituzione per pensionamento anticipato (*contratos de sustitución por anticipación de la edad de jubilación*).

È prevista inoltre l'esenzione totale dal versamento dei contributi sociali per i datori di lavoro i quali, entro il 31 dicembre, sottoscrivano contratti di apprendistato (*contratos para la formación*) con lavoratori disoccupati iscritti alle liste di collocamento.

Il Capitolo IV del decreto contiene, infine, "Misure per il miglioramento dell'intermediazione lavorativa e sull'attività delle imprese di lavoro interinale", con le quali si intende favorire la collaborazione tra il servizio pubblico di collocamento e le agenzie private di intermediazione, rendendo complementari le loro attività. Con riferimento specifico alle imprese di lavoro interinale (*empresas de trabajo temporal*), il decreto-legge 10/2010 intende anche recepire nell'ordinamento spagnolo la direttiva comunitaria 2008/104/CE, con particolare riguardo alla revisione delle attuali restrizioni esistenti in materia di settori esclusi all'attività delle imprese di lavoro interinale, per ragioni di sicurezza e salute dei lavoratori.

Il decreto-legge 10/2010 è stato convalidato dal Congresso dei deputati, nel testo del Governo, nella seduta del 22 giugno 2010, con 168 voti favorevoli, 8 contrari e 179 astenuti; nella stessa seduta è stato anche deliberato all'unanimità, secondo un procedimento tipico dell'ordinamento spagnolo, di trasformare il decreto in disegno di legge, al fine di poterne successivamente emendare il testo.

Indice delle voci

AMMINISTRAZIONE TERRITORIALE (FR).....	9
BILANCIO STATALE (ES)	41
CIRCOLAZIONE STRADALE (DE)	32
CODICE PENALE (ES).....	15
<i>CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL</i> (FR).....	11
DIRITTO DELLE IMPRESE (FR)	25
DIRITTI UMANI (USA).....	19
ECONOMIA (FR)	26
FINANZA PUBBLICA (DE)	37
GIOCHI D'AZZARDO (FR)	28
LAVORO (ES)	47
MERCATO FINANZIARIO (DE)	39
MERCATO FINANZIARIO INTERNAZIONALE (DE).....	35
MINORI – ASSISTENZA (FR).....	45
OCCUPAZIONE (ES).....	47
POLITICA ECONOMICA (ES).....	41
POLIZIA (ES).....	17
PRESTAZIONE DI SERVIZI (FR).....	30
SOCIETÀ PUBBLICHE LOCALI (FR)	23
TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE (DE)	13
TELECOMUNICAZIONI (DE)	33
UNIONE EUROPEA (DE)	35

Legenda: FR = Francia
DE = Germania
UK = Regno Unito
ES = Spagna
US = Stati Uniti d'America

